80717

(2

REGOLAMENTO ORGANICO

DELLA

GIUSTIZIA CIVILE E PUNITIVA

PEL

REGNO D'ITALIA.

Digitized by Google

NAPOLEONE,

PER LA GRAZIA DI DIO
E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA:

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

REGOLAMENTO ORGANICO

Della Giustizia Civile e Punitiva.

TITOLO I.

De' Giudici, de' Tribunali, delle Corti.

ART. 1.

La Giustizia civile e la Giustizia punitiva sono amministrate in nome del Re da' Magistrati ch' Egli nomina.

2.

Vi sono de' Giudici di pace, e dei Tribunali di commercio.

3.

Vi sono de' Tribunali, e delle Corti di prima istanza, delle Corti di appello, e una Corte di cassazione.

4.

Il Re determina il numero e la residenza de' Giudici, de' Tribunali, e delle Corti, ed assegna loro il rispettivo circondario.

5.

Ogni Tribunale e Corte ha un Presidente. Le Corti hanno dei Vice-Presidenti.

6.

I Presidenti delle Corti prendono il titolo di *Primi Presidenti*. I Vice-Presidenti assumono quello di *Presidenti*.

7.

Tanto i Presidenti, quanto i Vice-Presidenti possono essere scelti fuori delle Corti o Tribunali cui debbono presedere.

8.

Presso ogni Tribunale vi è un Regio Procuratore.

9.

Presso ogni Corte vi è un Regio Procuratore generale. I Regj Procuratori, i Regj Procuratori generali esercitano il Ministero pubblico.

10.

I Giudici di pace, i Tribunali e le Corti hanno de' supplenti.

11.

I Regj Procuratori, i Regj Procuratori generali possono avere de' sostituti.

12.

Vi sono de' Tribunali criminali militari. Un Codice Militare determina l'ordine e la forma de' loro giudizj.

13.

Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo di uno o più arbitri.

14.

I giudizj proferiti dagli arbitri, dai Giudici di pace, da' Tribunali di commercio, dai Tribunali e dalle Corti di prima istanza, si denominano *Sentenze*.

15.

I giudizj proferiti dalle Corti di appello, e di cassazione si denominano *decisioni*.

TITOLO II.

SEZIONE I.

Degli Arbitri.

16.

I giudicati degli arbitri non soggiacciono a ricorso nè di appello, nè di cassazione, a meno che le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

Perchè la riserva abbia il suo effetto in quanto all'appello, deve contenere l'espressa indicazione della Corte presso cui si vuole introdurre il ricorso.

SEZIONE II.

Dei Tribunali di commercio.

17.

Tutti gli affari commerciali di terra e di mare sono di competenza dei Tribunali di commercio.

18.

I Tribunali di commercio giudicano in prima ed ultima istanza tutte le domande, il di cui oggetto non ecceda il valore di lire mille e duecento italiane.

Tutte quelle in cui le parti abbiano dichiarato di volere essere giudicate definitivamente, e senza appello, come all'art. 64.

19.

Gli altri giudizj proferiti dai Tribunali di commercio sono appellabili.

L'appello si porta davanti la Sezione di commercio stabilita presso ogni Corte d'appello.

20.

Ogni sentenza proferita in prima istanza si eseguisce provvisoriamente anche in caso di appello, a fronte d'idonea cauzione. È in facoltà del Tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora siavi documento non impugnato, o condanna precedente non appellata.

21.

I Tribunali di commercio giudicano parimente le cause che insorgono per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e mercati, osservate le regole prescritte nei tre articoli precedenti.

22.

I Giudici nei Tribunali di commercio pronunciano in numero di tre.

23.

Ne' Dipartimenti ne' quali non è stabilito alcun Tribunale di commercio, il Tribunale civile residente nel Capoluogo ne esercita le funzioni colle regole e forme prescritte pei Tribunali commerciali.

24.

Ne' luoghi ove non risiede Tribunale di commercio, o Tribunale civile che ne faccia le funzioni, le cause ch' emergono per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e mercati, si giudicano dal

competente Giudice di pace, unito a due mercanti o negozianti, purchè l'istanza venga proposta durante la stessa fiera o mercato, e si trovino ancora in luogo tanto l'attore, quanto il reo.

25.

Pei giudizj che si proferiscono dal Giudice di pace unito a due mercanti o negozianti, come all'articolo precedente, si osserva il disposto negli articoli 18, 19, 20.

SEZIONE III.

De' Giudici di pace.

CAPITOLO I.

Della competenza de' Giudici di pace in materie civili.

26.

Il Giudice di pace conosce e giudica tutte le cause di azioni puramente personali, o relative a cose mobili, inappellabilmente sino al valore di lire cento italiane, appellabilmente sino al valore di lire seicento.

27.

Il Giudice di pace conosce egualmente, e giudica sulle infrascritte materie inappellabilmente sino al valore di lire cento, ed appellabilmente qualunque sia il valore della cosa controversa:

I. Sulle azioni per danni dati o dagli uomini o dagli animali ai campi, frutti o raccolti;

II. Sulla rimozione od alterazioni di termini, sulle usurpazioni di terreno, alberi, siepi e fosse seguite entro l'anno;

III. Sulla denunzia di nuove opere, sulle innovazioni ed attentati pure commessi entro l'anno sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e sopra qualunque altra azione di semplice possessorio;

IV. Sulle questioni di riparazione di case, o di altri fondi cadenti sotto contratto d'affitto;

V. Sulla ristorazione de' danni pretesi dai conduttori per impedito uso della casa locata, o pretesi dai locatori per abuso della medesima, quando la controversia cade solo sulla esistenza o liquidazione del danno, non sul diritto di ristorazione;

VI. Sulla denunzia di finita locazione per il puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto;

VII. Sul pagamento de' salarj e delle mercedi della gente di lavoro e de' domestici, e per l'esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni e i domestici, od altra gente di lavoro;

VIII. Sull'azione di redibitoria o di pretesa diminuzione di prezzo dipendentemente da vendita di animali;

IX. Sulle azioni per ingiurie verbali, risse e vie di fatto per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale;

X. Sulle cause di deposito necessario, e sulle controversie fra viandanti e loro osti ed albergatori.

28.

Tutte le sentenze appellabili proferite dal Giudice di pace sino alla concorrenza di lire trecento italiane sono provvisoriamente eseguite nonostante l'interposta appellazione, senza che l'instante sia tenuto di dare cauzione; negli altri casi i Giudici di pace possono ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze, ma data dall'instante idonea cauzione.

29.

Il Giudice di pace rilascia per qualunque somma i decreti di sequestro di

cose mobili, crediti o di altri effetti che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore.

30.

La competenza del giudizio sulla validità e liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l' appellabilità od inappellabilità della sentenza del Giudice di pace, si regolano colle massime stabilite all' art. 26.

31.

Appartiene al Giudice di pace di apporre, riconoscere, levare i sigilli nei casi determinati dalla legge.

Ma la cognizione delle vertenze che possono insorgere o dopo la posizione o nell'atto della ricognizione de sigilli, è riservata al Tribunale civile.

32.

Il Giudice di pace esercita quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria che gli viene determinatamente attribuita dal Codice Napoleone.

33.

Tutte le cause che non sono di competenza dei Giudici di pace, dei Tribunali di commercio, o che il Codice di procedura non eccettua espressamente dall' esperimento della conciliazione, vengono portate necessariamente davanti il Giudice di pace. Egli in esse esercita l' ufficio di conciliatore.

34.

Se non riesce a conciliare le parti, le invita a farsi giudicare dagli arbitri.

Se le parti ricusino di sottomettersi al giudizio degli arbitri, il Giudice di pace le rimette al Tribunale civile.

35.

Indipendentemente dal loro trattamento, i Giudici di pace conseguiscono un premio per ogni vertenza che riesca loro di conciliare, pagabile dalle parti per eguale porzione.

Il premio è fissato a un mezzo per cento del valore della cosa o diritto controverso. Qualunque sia il valore, il premio non può eccedere lire cinquecento italiane, nè essere minore di lire cinque.

CAPITOLO II.

Della Competenza dei Giudici di pace in materie correzionali e criminali.

36.

Il Giudice di pace procura di sopire le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti.

37.

Fa uso di tutti quei mezzi coattivi che sono in di lui potere, e che vengono determinati da speciali regolamenti.

38.

Il Giudice di pace, è giudice di polizia nel suo circondario. Come tale, conosce e giudica le trasgressioni punibili con una detenzione di dieci giorni, o con una multa non maggiore di lire cinquanta italiane.

39.

Allorchè la condanna non importa detenzione, la sentenza è inappellabile.

40.

Se la condanna importa detenzione, può aver luogo l' appello alla Corte di prima istanza.

Ciò non ostante la sentenza si eseguisce provvisoriamente a meno che il condannato non dia idonea cauzione.

Può parimente aver luogo l'appello, se il Giudice di pace, condannando alla rifusione dei danni ed interessi, l'abbia fissata in una somma maggiore di lire cento italiane. L'appello non sospende il pagamento della multa.

41.

Anche ne' giudizj di polizia interviene il Ministero pubblico. I Commissarj

Digitized by Google

di polizia in que' luoghi ove sono stabiliti, ne esercitano le funzioni.

42.

Ove non siano stabiliti i Commissarj di polizia, suppliscono alle incombenze del Ministero pubblico, il Podestà o il Sindaco, e in loro mancanza, il primo de' Savj o degli Anziani del comune.

43.

Il Giudice di pace è inoltre ufficiale di polizia giudiziaria. Come tale è incaricato,

I. Di ricevere le denunzie e querele relative a tutti i delitti, la cognizione de' quali compete alle Corti di prima istanza;

II. Di rilevare, mediante processo verbale, le tracce dei delitti;

III. Di raccog e gl' indizj e le prove ch' esistono contro gl' imputati;

IV. Di fare arrestare i colpevoli colti inflagranti, o inseguiti dalle grida del popolo, come autori di delitto.

V. Di sentire gl' imputati, e di farli tradurre avanti il Tribunale di prima istanza.

VI. Di compiere tutti quegli atti di istruzione di procedura, pe' quali fosse richiesto dal Regio Procurator generale presso la Corte di prima istanza, o dal suo sostituto, o dal Regio Procuratore presso il Tribunale civile.

44.

In tutto il circondario del Tribunale di prima istanza può il Regio Procuratore prevenire i Giudici di pace, ed esercitare egli stesso, direttamente o col mezzo del suo sostituto, le funzioni espresse nell' articolo precedente.

45.

Nelle città che racchiudono più Giudici di pace, le funzioni di Giudice di polizia vengono esercitate d' anno in anno da quello fra i Giudici di pace che verrà scelto dal Re.

Le funzioni del Ministero pubblico saranno ivi parimente esercitate da quello fra i Commissarj che verrà pure nominato dal Re.

SEZIONE IV.

De' Tribunali correzionali.

CAPITOLO I.

46.

I Tribunali correzionali giudicano sulle trasgressioni e sui delitti che la legge punisce con pena correzionale, o che non sono di competenza del Giudice di polizia.

In questa qualità le Sezioni civili delle Corti di prima istanza sono Tribunali correzionali.

47.

I Giudici pronunciano sempre in numero di quattro.

Se si dà parità di voti, si adotta la sentenza più favorevole al reo.

48.

Dalle sentenze de' Tribunali correzionali si può appellare al Tribunale d'appello.

49.

La facoltà d' appellare appartiene,
Al condannato,
Al Regio Procuratore,
Alla parte querelante, quanto al solo interesse civile.

CAPITOLO II.

Delle funzioni de' Tribunali correzionali ne' delitti di Alto criminale.

50.

I Tribunali correzionali conoscono sull' ammissione o sulla rejezione dell' accusa nei delitti di Alto criminale.

Digitized by Google

51.

Allorchè il Tribunale sia assicurato che il delitto è di Alto criminale, il Procuratore del Re presso lo stesso Tribunale, o il suo sostituto stende l'atto di accusa.

52.

L'atto di accusa è ammesso, o rigettato, o riformato dal Tribunale.

53.

Se l'accusa è ammessa o riformata, il Regio Procuratore suddetto o il suo Sostituto trasmette l'intiero processo alla Corte.

54.

Se l'accusa è rigettata, l'imputato è posto in libertà.

55.

Dal Decreto che rigetta l'accusa, il Regio Procuratore può appellare alla Corte d'appello.

Può anche appellare il querelante per il solo interesse civile.

L'appellazione interposta dal Regio Procuratore o dal suo sostituto sospende la dimissione dell'imputato.

Non la sospende l'interposizione fatta dal querelante, se l'imputato dia idonea cauzione.

L'imputato, pendente il giudizio di appello, viene assoggettato alla vigilanza della polizia.

56.

I Tribunali correzionali giudicano parimente sull'ammissione o rejezione delle accuse proposte contro i Giudici di pace per fatti relativi alle loro funzioni.

Ammessa, rigettata o riformata l'accusa, si osserva nel resto il prescritto negli articoli precedenti.

57.

Ne' delitti d'Alto criminale nessuno può essere processato e tradotto davanti alla Corte di prima istanza, che sopra un atto di accusa ammesso dalla Sezione civile della Corte medesima.

TITOLO III.

Delle Corti.

SEZIONE I.

Delle Corti di prima istanza.

58.

Vi è in ogni Dipartimento una Corte di prima istanza, di Giustizia civile e criminale.

59.

Ogni Corte forma nel suo seno una Sezione civile di cinque Giudici almeno, compresovi il Presidente.

60.

Ogni Giudice della Corte entra per turno nella Sezione civile.

61.

La Sezione civile giudica privativamente, come Tribunale civile di prima istanza, tutte le cause personali, reali e miste, eccettuate quelle che sono privativamente attribuite, sia ai Giudici di pace, sia ad altri Tribunali.

62.

Le sentenze delle Sezioni civili sono inappellabili, se il valore della cosa controversa non ecceda lire mille e duecento italiane, o trattandosi di un annuo reddito, non superi lire sessanta.

Eccedendo tali somme ha luogo il ricorso alla Corte d'appello.

63.

L'appellazione dalle sentenze de' Giudici di pace in materie civili, ne' casi in cui è permessa dal presente Regolamento, si devolve alla Sezione civile che ne giudica in ultima istanza.

64.

In tutte le cause introdotte avanti la Sezione civile, è in facoltà delle parti di convenire, mediante uno scritto firmato dalle medesime e deposto alla Can-

Digitized by Google

cellerìa prima ch' emani la sentenza, ch' esse intendono di essere giudicate inappellabilmente.

In questo caso non ha luogo l'appellazione.

65.

I Giudici delle Sezioni civili pronunciano almeno in numero di tre.

66.

Le Sezioni civili esercitano ancora tutte le funzioni di Tribunale correzionale.

67.

Altre Sezioni civili delle Corti di prima istanza vanno a risedere stabilmente in que' luoghi dove il Re lo giudica opportuno; ed esercitano nel circondario che viene loro assegnato le stesse funzioni che le Sezioni residenti presso le Corti di prima istanza esercitano nel loro circondario.

68.

Le Corti di prima istanza giudicano tutte le cause d'Alto criminale. I Giudici della Sezione civile residenti nel luogo dove risiede la Corte, vi hanno essi pure voto deliberativo.

69.

Se nel corso della procedura la Corte conosce che l'accusato sia colpevole d'un delitto importante pena di semplice polizia oppure correzionale, essa pure lo pronunzia.

70.

Nelle cause criminali di competenza delle Corti di prima istanza, i dibattimenti sono pubblici: i testimonj ed il Procuratore generale sono intesi in presenza dell'accusato, il quale può proporre liberamente in sua difesa tutto ciò che giudica conveniente.

71.

La deliberazione è segreta.

72.

La Corte delibera contestualmente, prima sul fatto, indi sul diritto, per l'applicazione della pena.

73.

L'intima convinzione dei Giudici determina il giudizio sul fatto.

74.

I Giudici pronunciano in numero pari.

In parità di voti si adotta l'opinione più favorevole al reo.

Il Giudice incaricato dell'istruzione del processo, sia davanti la Corte, sia davanti la Sezione civile esercente le funzioni di Tribunal correzionale, non ha voto deliberativo.

75.

Il Codice di procedura criminale determina la forma e l'ordine della deliberazione contestuale, tanto sul fatto, quanto sul diritto.

76.

Le Corti di prima istanza giudicano inoltre sulle accuse ammesse contro i Giudici di pace pei fatti relativi alle loro funzioni.

77.

Quando la Corte giudica definitivamente sull'accusa ammessa per delitti d'Alto criminale, o contro Giudici di pace pei fatti relativi alle loro funzioni, è composta di otto Giudici.

78.

Dalle decisioni delle Corti di prima istanza vi è sempre luogo a ricorso alla Corte di cassazione.

79.

Può anche aver luogo il ricorso alla Corte d'appello, o ad istanza del condannato o del Regio Procuratore generale, ove trattisi di delitti importanti pena di morte, salvo se fossero d'incendio o d'aggressione, ne' quali casi non vi è luogo ad appello.

SEZIONE II.

Delle Corti d'appello.

80.

Le Corti d'appello giudicano sulle sentenze appellabili proferite dagli arbitri, dai Tribunali civili anche come Tribunali correzionali, dai Tribunali di commercio, dai Giudici di pace, nel caso contemplato all'articolo 24, e sulle sentenze delle Corti di prima istanza, nel caso contemplato all'articolo 79.

81.

Nelle cause eccedenti il valore di lire dieci mila italiane, è in facoltà delle parti di adire immediatamente la Corte d'appello alla di cui giurisdizione sono soggette, per esservi giudicate in prima ed ultima istanza.

In questo caso deve precedere l'esecuzione di quanto è disposto all'art. 64.

82.

Nelle materie civili, i Giudici delle Corti di appello pronunciano in numero di sette.

Nelle materie correzionali e d'Alto criminale, giudicano in numero almeno di otto.

Quando giudicano in affari commerciali, la Sezione è composta di quattro Giudici e di tre commercianti.

83.

Le Corti d'appello pronunciano sulle accuse promosse contro un intiero Tribunale civile o di commercio, e contro uno o più Giudici degli stessi Tribunali, per fatti relativi alle loro funzioni.

84.

La Sezione preseduta dal Presidente ammette o rigetta l'accusa.

Se l'accusa viene ammessa, la Sezione preseduta dal primo Presidente, giudica sulla sorte degli accusati.

85.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia presiede le Corti di appello ogni qualvolta il Re lo giudica conveniente.

SEZIONE III.

Della Corte di cassazione.

86.

La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Corti, i Tribunali e i Giudici che se ne fossero allontanati.

87.

Giudica non dell'interesse dei litiganti, ma di quello della legge. In conseguenza non conosce del merito delle cause, ma delle decisioni e sentenze delle Corti e dei Tribunali del Regno, coll'unico riguardo, se siano o nò corrispondenti alla legge.

88.

Annulla tutti i giudicati inappellabili nei quali sieno state violate le forme essenziali, o siasi manifestamente contravvenuto al testo della legge ed ai regolamenti di pubblica amministrazione.

Ha delle particolari attribuzioni che sono determinate dal presente Regolamento.

89.

Le sentenze o decisioni preparatorie e interlocutorie, non sono suscettibili del rimedio di cassazione, se non se dopo la sentenza o decisione definitiva.

Si eccettuano i giudicati riguardanti la competenza, contro i quali ha luogo il ricorso immediato in cassazione prima della sentenza o decisione sul merito.

90.

Contro i giudicati inappellabili dei Giudici di pace, non si fa luogo a

cassazione, che per il solo titolo d'incompetenza o di eccesso di potere.

91.

Nelle cause civili o correzionali, il ricorso per cassazione non è ammesso, se non è accompagnato dal deposito di lire cento cinquanta italiane.

Se il ricorso è rigettato, il ricorrente viene condannato in una multa di lire trecento a profitto del pubblico Tesoro, e di lire cento cinquanta a profitto della parte, oltre la rifusione delle spese.

Il suddetto deposito di lire cento cinquanta è imputato nella multa.

92.

Sono esenti dal deposito e dalla multa gli Agenti della Corona, del Demanio, e le persone indigenti, ogni volta che abbiano giustificati gli estremi necessarj ad ottenere l'esenzione del pagamento delle tasse.

93.

Nelle materie civili, la domanda di cassazione non sospende l'esecuzione del giudicato, eccettuato il caso contemplato nell'articolo 263 del Codice Napoleone.

94.

Se i giudicati cassati sono stati proferiti dai Tribunali di prima istanza, quando giudicano inappellabilmente, la Corte di cassazione rimette la causa ad altro Tribunale di prima istanza.

Se la decisione o sentenza è stata emanata da una Corte d'appello o di prima istanza, la causa viene rimessa ad altra Corte d'appello o di prima istanza.

95.

Se il Regio Procuratore generale ha notizia che sia stato proferito un giudizio, il quale importi infrazione delle leggi, dei regolamenti di pubblica amministrazione, o racchiuda violazione di forme essenziali od eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel termine stabilito, lo denunzia alla Corte che, riconosciuta la contravvenzione o la violazione, o l'eccesso di potere, lo annulla.

96.

Quanto all'interesse delle parti, se trattasi di cause civili, il giudicato, quantunque cassato, si considera come una tacita transazione, e non può essere impugnato.

97.

Se viene cassato un giudizio correzionale o criminale ad istanza del Regio Procuratore generale, per titolo di contravvenzione alla legge, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata ecceda l'altra che dovea applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore dell'inflitta, la cassazione non pregiudica al condannato, e la decisione della Corte si considera emanata per il solo oggetto di ricondurre i giudizj all'osservanza della legge.

98.

Se la cassazione è stata pronunciata ad istanza del Regio Procuratore generale per pura violazione di forme essenziali, è in facoltà del condannato di scegliere tra l'esperimento di un nuovo giudizio o l'esecuzione del primo ancorchè cassato.

99.

Le decisioni della Corte di cassazione sono trascritte sui registri degli Uffici, Tribunali o Corti, le di cui sentenze o decisioni sono state annullate.

100.

Allorchè dopo una prima cassazione, il secondo giudicato sul merito è

impugnato per gl' identici motivi pe' quali venne annullato il primo, la Corte rimette l' affare al Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

In questo caso la Corte sospende la sua decisione, ed ha luogo il disposto nell' articolo 54 del terzo Statuto Costituzionale. Emanata la dichiarazione del Re, la Corte si uniforma alla medesima.

101.

Se due giudicati inappellabili fra le stesse parti e sul medesimo articolo di ragione, sono fra loro contradittorj, ha luogo il ricorso alla Corte di cassazione.

Se la Corte riconosce che sussista la proposta contradizione, e che non vi sia luogo alla cassazione del secondo giudicato, rimette le parti ad un Tribunale o ad una Corte eguale a quelli che hanno deciso, perchè determini quale dei due giudicati fra loro incompatibili debba sussistere.

102.

La Corte di cassazione pronuncia sulle domande di remissione di cause da uno ad altro Tribunale o Corte per titolo di sicurezza pubblica o di legittima sospizione. Indipendentemente anche dai suddetti titoli, può ordinare la remissione da uno ad altro Tribunale, o da una ad altra Corte, se vi concorra l' istanza necessaria e formale del Regio Procuratore, e se questo sia specialmente autorizzato dal Governo.

103.

Pronuncia egualmente sulle quistioni di competenza di giurisdizione, di avocazione, se il conflitto insorga fra più Corti di prima istanza o d' appello, o fra più Tribunali di prima istanza indipendenti l' uno dall' altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa Corte d' appello.

104.

Il disposto nel precedente articolo ha luogo anche nel caso che il conflitto di competenza si elevi fra Tribunali militari di terra e di mare, e Tribunali civili.

105.

Pronuncia finalmente sulle accuse promosse contro una intiera Corte di appello, o di prima istanza, o contro uno o più Giudici delle stesse Corti, per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni.

In tal caso, una Sezione della Corte di cassazione ammette o rigetta l' accusa.

Se l' accusa è ammessa, un' altra Sezione della stessa Corte pronuncia sulla sorte dell' accusato.

Il primo Presidente della Corte di cassazione presiede alla prima Sezione.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia presiede alla seconda.

106.

Contro i giudicati proferiti dai Tribunali militari di terra e di mare, non ha luogo il ricorso per cassazione, a riserva del caso in cui si reclami per titolo d' incompetenza o di eccesso di potere.

107.

Quanto ai giudicati delle Corti speciali, se per disposizione della legge o dei regolamenti di pubblica Amministrazione rimanga escluso il ricorso in cassazione, ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza che ogni Corte speciale è obbligata di proferire.

TITOLO IV.

Del Ministero pubblico.

108.

Gli Ufficiali incaricati del Ministero pubblico sono Agenti del Governo pres-

so i Giudici, i Tribunali e le Corti.

109.

Invigilano sulla osservanza delle leggi che interessano l'ordine pubblico ed alla regolare esecuzione dei giudicati.

110.

I Regj Procuratori, od i Regj Procuratori generali presso i Tribunali e Corti, esercitano negli affari civili il loro ministero non in via di azione, ma in via di requisizione.

111.

Sono sentiti in tutte le cause e questioni che riguardano,

I. L'ordine pubblico, l'interesse della Nazione, della Corona, dei Comuni e degli Stabilimenti pubblici;

II. Le donazioni ed i legati fatti a beneficio de' poveri di uno o più comuni;

III. Lo stato delle persone;

IV. La declinatoria del foro per titolo d'incompetenza;

V. La ricusazione dei Giudici per titolo di parentela od affinità, e la remissione della causa ad altri Giudici;

VI. I minori, gl'interdetti, le donne non autorizzate dai loro mariti a stare in giudizio, e generalmente tutti coloro che vengono rappresentati da un Curatore;

VII Gli assenti;

VIII. I militari in attività, ed impiegati nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del Regno, e gl'incaricati di negoziazione all'Estero, se non abbiano lasciato legittimo Procuratore, e se la loro qualità sia riconosciuta dal Tribunale.

112.

Il Procuratore generale ed i Regj Procuratori possono altresì interporre il loro ministero in tutte le cause ove il credano necessario.

Il Tribunale o la Corte può interpellarli per officio.

113.

Nelle materie correzionali di polizia e criminali, i Regj Procuratori ed i Regj Procuratori generali presso i Tribunali e le Corti di prima istanza, oltre le funzioni che sono loro demandate dal presente Regolamento, e dal Codice di procedura, insistono per la regolarità delle forme, e prima del giudizio, per l'applicazione della legge.

114.

Se pervengono a notizia del Procuratore generale presso la Corte di prima istanza, delitti pei quali non siasi proceduto, egli li denunzia agli ufficiali di Polizia giudiziaria.

115.

I Procuratori generali ed i Regj Procuratori nei casi in cui le parti non abbiano reclamato, denunziano al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e questi in nome del Re, col mezzo del Procuratore generale, denunzia alla Corte di cassazione gli atti coi quali i Giudici abbiano ecceduti i loro poteri e i delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte annulla gli atti, se vi è luogo, e in quanto ai Giudici, ai Tribunali e alle Corti contro cui emergano imputazioni, provvede a termini degli articoli 76, 83, 105.

116.

I Regj Procuratori ed i Procuratori generali sono incaricati di tenere mano ferma all'esecuzione dei giudicati.

Quanto a quelli che interessano l'ordine pubblico, agiscono di ufficio, e quanto agli altri che interessano i privati, agiscono dietro istanza delle parti.

In tutti i casi ordinano a chi occorre, di prestarsi agli atti opportuni, e fanno somministrare il braccio forte allorchè sia necessario.

117.

Nei Comuni ove non risiede il Regio Procuratore, le parti s'indirizzano al Giudice di pace, che supplisce al Regio Procuratore per ciò che dispone l'articolo precedente.

118.

I Procuratori generali ed i Regj Procuratori invigilano sull'osservanza della disciplina e sulle regolarità del servizio dei Tribunali e delle Corti.

119.

In caso d'assenza o d'Impedimento del Procuratore generale e de' suoi sostituti presso la Corte di cassazione, o d'appello, o di prima istanza, il Giudice che si trova l'ultimo in ordine di nomina, ne esercita le funzioni. La stessa disposizione ha luogo pe' Tribunali di commercio, e per le Sezioni civili residenti fuori del luogo ove risiede la Corte di prima istanza, nel caso di assenza o d'impedimento del Regio Procuratore e del suo sostituto.

TITOLO V.

De' Cancellieri ed Ufficiali ministeriali.

SEZIONE I.

Dei Cancellieri.

120.

Presso tutti i Giudici di pace, i Tribunali e le Corti, vi sono dei Cancellieri nominati dal Re.

121.

I Cancellieri assistono i Giudici nelle loro udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegnano le firme.

Registrano gli atti, e ne conservano il deposito.

Rilasciano le copie, e danno corso agli ordini giudiziali.

122.

Ogni Cancelliere presenta al Tribunale o alla Corte a cui è addetto, un sotto-Cancelliere, e la pianta degl'impiegati occorrenti. Se il Tribunale o la Corte si divide in Sezioni, il Cancelliere presenta un sotto-Cancelliere per ogni Sezione.

123.

I Cancellieri, sull'assegno che viene loro fatto, sono tenuti di pagare il rispettivo sotto Cancelliere ed altri impiegati, e di sostenere tutte le spese della Cancelleria.

La pianta delle Cancellerie, e dei soldi rispettivi e degl'impiegati, e la loro nomina verrà sottoposta dal Tribunale o dalla Corte all'approvazione del Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

SEZIONE II.

Dei Patrocinatori.

124.

Presso ciascuna Corte e Tribunale vi è un determinato numero di Patrocinatori da nominarsi dal Re, sentito il parere del Tribunale o della Corte a cui devono essere addetti.

125.

I Patrocinatori hanno il diritto esclusivo di fare gli atti occorrenti all'istruzione del processo e de' successivi per la pronunciazione della sentenza, e per l'esecuzione della medesima, presso i Tribunali a cui sono addetti.

Quanto alle informazioni ed arringhe sì verbali che in iscritto, è lecito alle parti di farle da sè o d'incaricarne qualunque altro Patrocinatore od Avvocato.

126.

Niuno può comparire in giudizio avanti i Tribunali e le Corti senza il ministero di un Patrocinatore. Per la com-

Digitized by Google

parsa avanti i Giudici di pace, provvede il Codice di procedura civile.

127.

I Patrocinatori sono risponsabili dei pregiudizj che per fatto od omissione loro derivassero alle parti, come pure dei ricapiti e documenti che loro vengono affidati.

SEZIONE III.

Degli Uscieri.

128.

Presso ogni Giudice di pace, Tribunale o Corte vi è un numero determinato di Uscieri nominati dal Re.

129.

Gli Uscieri prestano il loro servizio personale agli Uffici dei Giudici di pace, ai Tribunali ed alle Corti.

130.

Nelle pubbliche sedute dei Tribunali e delle Corti, gli Uscieri sono incaricati di mantener l'ordine e la regolarità.

131.

Intimano le citazioni, gli atti, le sentenze e le decisioni: pubblicano ed affiggono gli avvisi e gli editti: eseguiscono le perquisizioni, i sequestri, gl'inventarj giudiziali: proclamano le offerte che vengono fatte nelle vendite a pubblico incanto, e fanno tutti gli atti che sono necessarj per costringere le parti alla esecuzione dei giudicati.

132.

In caso di opposizione all'esecuzione degli ordini giudiziali, gli Uscieri possono chiamare in loro soccorso la forza armata.

133.

I Cancellieri, i Patrocinatori e gli Uscieri non sono ammessi all'esercizio delle rispettive funzioni, se non dopo avere prestato giuramento avanti il Giudice, Tribunale o Corte a cui sono addetti, e dopo di avere a titolo di cauzione fatto il deposito della somma che sarà determinata da speciale Decreto,

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

134.

La nomina de' Giudici a vita non ha luogo che dopo tre anni dall'attivazione del presente Regolamento.

135.

I Giudici, anche nominati a vita, possono essere traslocati.

136.

I Giudici di pace possono essere rinnovati ogni triennio.

137.

I Giudici dei Tribunali di commercio sono nominati sopra lista tripla della Sezione dei commercianti di ciascun Collegio Dipartimentale. Le liste sono composte di negozianti, banchieri e manufatturieri, che da cinque anni almeno siano domiciliati ed esercitino il commercio nel luogo di residenza del Tribunale.

138.

Sono parimente nominati sopra liste triple come sopra i mercanti o negozianti che uniti al Giudice di pace, giudicano le cause indicate nell'art. 24.

139.

I commercianti che fanno parte delle Sezioni di commercio presso la Corte d'appello, sono scelti nel Comune di residenza della Corte rispettiva, fra gl'individui che compongono la Sezione dei commercianti del Collegio Dipartimentale.

140.

Tutti i Giudici di commercio con-

templati nei tre articoli precedenti durano in carica per cinque anni.

141.

I Regj Procuratori, i Regj Procuratori generali, ed i loro sostituti sono amovibili.

142.

Nessuno può esser Giudice o supplente nella Corte di cassazione o Procuratore generale presso la medesima, se non ha l'età di quarant'anni compiti.

Basta l'età di anni trenta per essere sostituto del Procuratore generale o Cancelliere.

143.

Nessuno può essere Giudice, supplente, Regio Procuratore generale o suo sostituto nelle Corti di prima istanza e d'appello, se non ha compiuta l'età di trent'anni.

Basta l'età di venticinque anni per essere Giudice di pace, membro o supplente dei Tribunali di commercio delle Sezioni civili residenti fuori del luogo ove risiede la Corte di prima istanza, Cancelliere o Regio Procuratore presso questi Tribunali, o suo sostituto, e Cancelliere delle Corti di prima istanza e d'appello, e de' Giudici di pace.

144.

Per esser membro di una Sezione civile o di una Corte di prima istanza, supplente, Regio Procuratore, Regio Procuratore generale o sostituto, è necessario di avere ottenuta la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno.

Sono ammessi anche quelli che l'hanno ottenuta in qualunque altra Università prima della legge 4 settembre 1802.

È inoltre necessario di essere stato abilitato all'esercizio della professione legale.

145.

È in facoltà del Re di dispensare per la prima nomina dalle condizioni volute dagli articoli 142, 143, 144.

146.

L'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio ed il nipote, gli affini in detto grado, ed i cugini in primo grado, non possono essere simultaneamente addetti ad un Tribunale o ad una Corte, nè come Giudici, nè come supplenti, nè come Regj Procuratori o Regj Procuratori generali, nè come sostituti, Cancellieri o sotto-Cancellieri.

147.

Sono proibiti ai Giudici, ai Regj Procuratori, ai Regj Procuratori generali, ed ai Cancellieri e rispettivi sostituti le funzioni di Podestà o Sindaco, Savio od Anziano, Prefetto o vice-Prefetto, Consigliere o Segretario di Prefettura, Notajo, Giudice di commercio, Ricevitore d'imposte, e quelle di Cancelliere, Usciere, Patrocinatore o Avvocato, anche fuori del loro Tribunale.

148.

I Giudici, i supplenti, i Regj Procuratori, o Procuratori generali, i sostituti, i Cancellieri e sotto Cancellieri sono obbligati a dimorare nel luogo ove risiede il Tribunale o la Corte a cui sono addetti.

Non possono assentarsi se non sotto le condizioni prescritte dal regolamento che verrà stabilito dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

149.

I Giudici di pace dei Tribunali civili e delle Corti, i Regj Procuratori, i Regj Procuratori generali, i sostituti ed i Cancellieri sono stipendiati dallo Stato.

Non possono ricevere alcuna cosa dalle parti sia a titolo di onorario, sia a titolo di sportula o di donativo, nè

Digitized by Google

per qualunque altro titolo o pretesto, sotto pena di essere accusati come prevaricatori, salvo poi ai soli Giudici di pace il disposto nell'articolo 35, e la percezione delle tasse che verranno stabilite da un regolamento per l'esercizio della giurisdizione volontaria.

150.

Pei casi nei quali possa competere alle parti lese l'azione civile contro i Giudici di pace, o contro uno o più Giudici di un Tribunale o di una Corte, per fatti relativi alle loro funzioni, provvede il Codice di procedura civile.

151.

La metà del trattamento fisso dei Primi Presidenti, dei Presidenti, ed altri Giudici dei Tribunali e delle Corti, viene posta in cumolo e distribuita in proporzione dell'intervento. Il Giudice impedito per malattia si considera come intervenuto.

152.

I supplenti non hanno funzioni abituali.

Sono unicamente nominati per rimpiazzare i Giudici momentaneamente e secondo l'ordine della loro nomina.

Essi percepiscono la porzione posta in cumolo che sarebbe spettata al Giudice a cui hanno supplito.

Nei casi di malattia suppliscono gratuitamente.

153.

I Tribunali e le Corti non possono impedire, nè sospendere l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti di pubblica amministrazione.

154.

Non possono per alcun titolo immischiarsi nelle funzioni amministrative, nè citare davanti a sè gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere sul conflitto tra le Autorità giudiziarie e le amministrative.

155.

I Giudici che contravvengono alle disposizioni dei due articoli precedenti sono considerati come prevaricatori.

156.

Per protratta o denegata giustizia si ricorre al Tribunale o alla Corte immediatamente superiore.

157.

Ogni Tribunale e Corte invigila sopra i Tribunali, le Corti e i Giudici inferiori e sopra i Patrocinatori che vi sono addetti.

158.

Un Codice di procedura civile, ed un altro di procedura criminale segnano le forme e l'ordine da osservarsi nei giudizj avanti i Giudici, i Tribunali e le Corti.

159.

Tutte le spese relative all'amministrazione della Giustizia criminale e correzionale sono a carico dello Stato, salvo il diritto di rimborso contro i delinquenti a termini di ragione.

160.

Il Nostro Gran Giudice, Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo dì 13. giugno 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re,
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

INDICE.

TITOLO I. De Giudici di Tribunali, delle Corti. pag. 1
TIT. II. Sezz. I. Degli Arbitri. 2
Sez. II. Dei Tribunali di commercio: ivi
Sez. III. De' Giudici di pace. 3
Cap. I. Della competenza de' Giudici di pace in materie civili. ivi
Cap. II. Della competenza dei Giudici di pace in materie correzionali, e Criminali. 4
Sez. IV. De' Tribunali Correzionali. 5
Cap. I. ivi
Cap. II. Delle funzioni de' Tribunali correzionali ne' delitti di alto Criminale. ivi
TIT. III. Delle Corti. 6
Sez. I. Delle Corti di prima istanza. ivi
Sez. II. Delle Corti d'appello. 8
Sez. III. Della Corte di Cassazione. ivi
TIT. IV. Del Ministero Pubblico. 10
TIT. V. De' Cancellieri ed Ufficiali Ministeriali. 12
Sez. I. Dei Cancellieri. ivi
Sez. II. Dei Patrocinatori. ivi
Sez. III. Degli Uscieri. 13
TIT. VI. Disposizioni Generali. ivi

INDICE
DEI TITOLI.

PARTE PRIMA.

DELLA PROCEDURA DAVANTI I TRIBUNALI.

LIBRO PRIMO.

DELLA GIUSTIZIA DI PACE.

Titolo Primo. Delle Citazioni. Pag. 5
— II. Delle Udienze del Giudice di pace, e della Comparsa delle parti. 6
— III. Delle Sentenze in contumacia, e delle Opposizioni alle medesime. 7
— IV. Dei Giudizj sopra azioni possessorie. *ibid.*
— V. Delle Sentenze che non sono definitive, e della loro esecuzione. 8
— VI. Della Chiamata in giudizio a difesa. *ibid.*
— VII. Degli Esami. 9
— VIII. Delle Visite sul luogo, e delle stime. *ibid.*
— IX. Della Ricusa dei giudici di pace. 10

LIBRO II.

DEI TRIBUNALI INFERIORI.

Titolo Primo. Della Conciliazione. *ibid.*
— II. Delle Citazioni. 12
— III. Della Costituzione dei patrocinatori, e delle Difese. 14
— IV. Della Comunicazione del processo al ministero pubblico. 15
— V. Delle Udienze, della loro Pubblicità, e del buon ordine delle medesime. *ibid.*
— VI. Dei Giudizj sopra verbale rapporto, e delle Istruzioni per iscritto. 16
— VII. Delle Sentenze. 18
— VIII. Dei Giudizj contumaciali, e delle Opposizioni. 21
— IX. Delle Eccezioni. 23
§. I. Della Cauzione da prestarsi dallo straniero. *ibid.*
II. Della Declinatoria di foro, o Remissione delle parti da un tribunale ad un altro. Pag. 23
III. Delle Nullità. 24
IV. Delle Eccezioni dilatorie. *ibid.*
V. Della Comunicazione de' documenti. 26
— X. Della Verificazione delle scritture. *ibid.*
— XI. Del Falso incidente civile. 29
— XII. Dell'Esame de' testimonj. 33
— XIII. Dell'Accesso del giudice sul luogo della controversia. 37
— XIV. Delle Relazioni dei periti. 38
— XV. Degl'Interrogatorj sopra fatti e loro circostanze. 40
— XVI. Delle Domande incidenti. 41
Dell'Intervento in causa. *ibid.*
— XVII. Della Riassunzione d'istanza, e della Costituzione di nuovi patrocinatori. 42
— XVIII. Della Disapprovazione dell'operato dei patrocinatori. *ibid.*
— XIX. Delle Competenze giurisdizionali fra giudici. 43
— XX. Della Remissione delle cause da un tribunale ad un altro per titolo di parentela o affinità 44
— XXI. Del Giudice dato a sospetto. 45
— XXII. Della Perenzione d'istanza. 48
— XXIII. Della Rinunzia alla lite. *ibid.*
— XXVI. Delle Materie sommarie *ibid.*
— XXV. Del Modo di procedere avanti i tribunali di commercio. 49

LIBRO III.

DEI TRIBUNALI D'APPELLO.

Titolo unico. Dell'Appellazione, e della relativa Istruzione. 52

LIBRO IV.

DEI MODI STRAORDINARJ D'IMPUGNARE I GIUDICATI.

Titolo Primo. Dell'opposizione del Terzo. 55
— II. Del Ricorso per ritrattazione di sentenza. *ibid.*
— III. Dell'azione civile contro i giudici. 58

Digitized by Google

LIBRO V.

DELL'ESECUZIONE DEI GIUDICATI.

Titolo Primo. Del modo di ricevere le cauzioni. Pag. 59
— II. Della Liquidazione dei danni e degl'interessi. *ibid.*
— III. Della Liquidazione de' frutti. 60
— IV. Del Rendimento de' conti. *ibid.*
— V. Della Liquidazione delle spese. 62
— VI. Delle Regole generali intorno all'esecuzione coattiva di sentenze e di atti. *ibid.*
— VII. Del Sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo. 63
— VIII. Del Pignoramento ossia Esecuzione sui mobili. 65
— IX. Del Pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo. 69
— X. Del Pignoramento di rendite costituite sopra terzi. 70
— XI. Della Distribuzione per contributo. 72
— XII. Del Pignoramento degli stabili. 73
— XIII. Degl'Incidenti nella procedura di pignoramento di stabili. 79
— XIV. Della Graduazione dei creditori. 82
— XV. Dell'Arresto personale. 84
— XVI. Dei Giudizj in via di sommaria esposizione. 87

PARTE SECONDA.

PROCEDURE DIVERSE.

LIBRO PRIMO.

Titolo Primo. Delle Offerte di pagamento, e del Deposito. 89
— II. Del Diritto dei proprietarj sui mobili, effetti e frutti de' loro conduttori e affittuarj, e del loro Sequestro; e di quello sugli oggetti d'un debitore forestiere. 90
— III. Del Sequestro per causa di rivendicazione. Pag. 91
— IV. Della Subasta per vendita volontaria. 92
— V. Del Modo di ottenere la spedizione o copia d'un atto, o di farlo riformare. 94
— VI. Di alcune Disposizioni relative all'immissione in possesso dei beni d'un assente. 96
— VII. Dell'Autorizzazione delle donne maritate. 97
— VIII. Della Separazione de' beni. *ibid.*
— IX. Della Separazione personale, e del Divorzio. 98
— X. Dell'Intervento de' parenti ossia dei Consigli di famiglia. 99
— XI. Dell'Interdizione. 100
— XII. Del Beneficio della cessione de' beni. 103

LIBRO II.

PROCEDURE RELATIVE ALL'APERTURA D'UNA SUCCESSIONE.

Titolo Primo. Dell'Apposizione dei suggelli in caso di morte. 104
— — Delle Opposizioni alla rimozione de' suggelli. 106
— II. Della Rimozione dei suggelli. *ibid.*
— III. Dell'Inventario. 108
— IV. Della Vendita degli effetti mobiliari. 109
— V. Della Vendita de' beni stabili. *ibid.*
— VI. Delle Divisioni e Vendite all'incanto. 111
— VII. Del Beneficio dell'inventario. 114
— VIII. Della Rinunzia alla comunione o alla successione. 116
— IX. Del Curatore all'eredità vacante. *ibid.*

LIBRO III.

Titolo Unico. Dei Compromessi. *ibid.*
— — Disposizioni generali. 119

FINE.

80717